

Scheda informativa Fondi culturali e obbligo fiscale (situazione a marzo 2026)

In Svizzera, in linea di principio, tutti i redditi devono essere tassati. Ciò significa che tutte le persone che percepiscono un qualsiasi tipo di reddito e che non sono soggette all'imposizione alla fonte devono compilare una dichiarazione d'imposta. Questo vale naturalmente anche per gli operatori e le operatrici culturali. Chi non presenta la dichiarazione d'imposta rischia una tassazione d'ufficio da parte delle autorità fiscali e, di regola, un'imposizione sensibilmente più elevata.

In Svizzera le imposte sono riscalate su tre livelli: dalla Confederazione (imposta federale diretta), dal Cantone e dal Comune. Tuttavia è necessaria una sola dichiarazione d'imposta, da presentare al Comune.

Quali sono le differenze tra reddito da attività dipendente e reddito da attività indipendente?

Chi è assunto, quindi esercita un'attività dipendente, è tassato sull'insieme dei redditi – provenienti da salario, attività accessorie, assicurazioni sociali e previdenza. Se vi sono ulteriori redditi, ad esempio derivanti dalla vendita di un'opera, essi devono essere dichiarati come redditi accessori.

Chi esercita un'attività indipendente deve tenere una contabilità e compensare le entrate con le spese professionali. Le imposte sono dovute sull'utile. I giustificativi devono essere conservati per dieci anni.

(Panoramica delle imposte secondo la forma d'impresa:

<https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/finanzielles/steuern.html>)

Come compilo la mia dichiarazione d'imposta?

Tutti i Cantoni offrono ormai una dichiarazione d'imposta elettronica. Chi dispone di un certificato di salario viene indirizzato al modulo corrispondente e inserisce i propri dati.

Per le persone indipendenti la procedura è più complessa: esse devono tenere una contabilità minima e indicare, tra l'altro, l'utile, le deduzioni ecc. Ciò è nettamente più impegnativo rispetto alla dichiarazione d'imposta per un'attività dipendente con certificato di salario. Può quindi essere utile una consulenza. Esistono servizi di consulenza fiscale specifici per gli operatori e le operatrici culturali. I dettagli e gli indirizzi sono disponibili presso le associazioni professionali del vostro settore ([artists take action: associazioni di categoria](#)).

Molte persone attive nel settore culturale lavorano contemporaneamente in entrambe le forme:

- come dipendenti – a tempo determinato o indeterminato – spesso con bassi gradi di occupazione, e
- come (parzialmente) indipendenti ([artists take action: indipendenti](#))

Cosa succede se non sono (ancora) registrato/a come indipendente?

Chi esercita un'attività indipendente deve annunciarsi presso la cassa di compensazione e riceve, a determinate condizioni, la relativa attestazione. Il riconoscimento come

indipendente è possibile solo quando possono già essere dimostrati redditi derivanti da attività indipendente, sotto forma di fatture e contratti. Nella dichiarazione d'imposta, il ricavo deve essere indicato come reddito da attività indipendente, anche se il riconoscimento da parte della cassa di compensazione non è ancora avvenuto. È tuttavia importante effettuare l'annuncio nei primi mesi di attività indipendente.

([Mettersi in proprio: istruzioni](#))

I fondi per progetti culturali o per attività artistiche devono essere tassati?

In linea di principio, sì. L'attività degli artisti e delle artiste costituisce la loro attività culturale, ossia la produzione e lo sfruttamento della loro arte. Pertanto, la maggior parte delle prestazioni finanziarie per tale attività (ad esempio un cachet o un contributo a un'opera), così come i redditi derivanti da tale attività (ad esempio il ricavato della vendita o le royalties), sono considerati redditi da attività lucrativa e sono imponibili.

Questo principio è disciplinato dalla legge federale sull'imposta federale diretta ([art. 16 cpv. 1 LIFD](#)) ed è previsto anche nelle leggi fiscali cantonali.

I premi e i contributi di promozione possono essere esenti da imposta?

Sì, i premi culturali, i riconoscimenti o le borse di studio possono essere esenti da imposta o soggetti a un'imposizione ridotta. Le regole non sono necessariamente identiche per l'imposta federale e per le imposte cantonali e comunali.

Un'esenzione fiscale è in linea di principio possibile per:

- le donazioni ([art. 24 lett. a LIFD](#)), oppure
- le prestazioni di assistenza ([art. 24 lett. d LIFD](#)).

Occorre tuttavia essere consapevoli che queste eccezioni all'obbligo fiscale sono applicate in modo molto restrittivo.

I fondi culturali costituiscono donazioni esenti da imposta?

Si ha una donazione quando una persona riceve una prestazione finanziaria senza che sia richiesta una controprestazione. Questo è di regola il caso per un premio conferito per un'attività culturale svolta in precedenza. In tal caso il premio non è soggetto all'imposta federale. Attenzione però: è assolutamente possibile che tali premi e riconoscimenti siano soggetti all'imposta cantonale sulle donazioni (BE, GR⁵). Alcuni Cantoni prevedono inoltre una franchigia per le donazioni, che in tal caso non sono soggette all'imposta sulle donazioni (AR⁶). Vi sono anche Cantoni che non assoggettano i premi culturali al regime privilegiato dell'imposta sulle donazioni (ZH). Occorre pertanto chiarire, caso per caso, con il Cantone competente, se un premio culturale o un riconoscimento possa essere considerato una donazione.

In quale caso i contributi di promozione culturale sono esenti da imposta?

⁵ «Eine Ausnahme bilden die Förderungspreise - da diese grundsätzlich an jüngere Kulturschaffende ausgerichtet werden, sind sie als Stipendien behandelt und sind von der Steuerpflicht befreit.» Praxisfestlegung Steuerverwaltung Graubünden zur steuerlichen Behandlung von Preisen, Ehrengaben, Stipendien, Werkbeiträgen etc. vom 01.02.2024

⁶ «Werkbeiträge unterliegen in Appenzell Ausserrhoden der Einkommenssteuer. Preisgelder unterliegen der Schenkungssteuer, wobei einmalig ein Abzug von Fr. 5'000 als steuerfreier Betrag in Abzug gebracht werden kann ([Art. 146 Abs. 1 lit. b StG](#)).»

I contributi di promozione culturale o le borse di studio costituiscono, a livello federale e nella maggior parte dei Cantoni, prestazioni di assistenza esenti da imposta se sono cumulativamente soddisfatte tre condizioni:

- La persona beneficiaria si trova in stato di bisogno (minimo esistenziale secondo gli [art. 9](#) e [11](#) LPC). Nelle situazioni precarie degli operatori e delle operatrici culturali questa condizione è di regola soddisfatta.
- L'ente di promozione versa il contributo con un intento di assistenza, ossia per aiutare una persona bisognosa a coprire il proprio minimo vitale. Alcuni Cantoni ammettono automaticamente l'intento di assistenza non appena una persona si trova in stato di bisogno.
- La prestazione è fornita a titolo gratuito, ossia non deve essere fornita alcuna controprestazione. Le controprestazioni non devono necessariamente consistere in un lavoro artistico, ma possono anche presentarsi sotto forma di condizioni, ad esempio pubblicità per la fondazione finanziatrice o un obbligo di rendicontazione.

Anche se tutte e tre le condizioni sono soddisfatte, la prestazione di assistenza è esente da imposta solo fino alla copertura del fabbisogno vitale ([secondo l'art. 10 LPC](#)). La parte eccedente deve invece essere tassata.

Cosa devo fare se non sono sicuro/a di dovere dichiarare un contributo?

È consigliabile rivolgersi all'amministrazione fiscale cantonale. In linea di principio, la qualificazione di una prestazione come imponibile o esente da imposta può essere determinata solo in base alle circostanze concrete del singolo caso. La maggior parte dei Cantoni rinvia a tal fine alla [circolare n. 43 della Confederazione](#).

- [Circolare n. 43 AFC](#)
- [Sentenza del Tribunale federale dell'8 luglio 2022, 2C 879/2021](#)